

NUOVE NORME PER L'ORIENTAMENTO E L'AMMISSIONE AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO.

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione IV:

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008 è stato pubblicato il **DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n.21** recante le **Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.** che recita testualmente:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università', e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e c);

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'università' e della ricerca;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;

Visto il decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.

Art. 2. Raccordi tra le istituzioni

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le università, anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonché le connesse attività di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio.

2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto già realizzato

attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.

3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, che intendano fornire il loro apporto, ai fini predetti, con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.

4. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, nonché di una rappresentanza territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attività svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, né rimborsi per le spese sostenute.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale, formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici, con l'indicazione delle priorità, dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 3. Percorsi di orientamento

1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunità di:

a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;

b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;

c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;

d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;

e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;

f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;

g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in Italia e in Europa.

2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Le istituzioni, scolastiche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attività intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non

abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'università, che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.

5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonché di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonché alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 4. Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264

1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è di 105 punti.

2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;

b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;

c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;

d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca

adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.

5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).

Art. 5. Certificazioni

1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.

2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.

3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

Art. 6. Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.

2. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2008

NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri - Mussi, Ministro dell'università e della ricerca - Fioroni, Ministro della pubblica istruzione - Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze, Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

In merito a quanto disposto dagli articoli da n° 1 a n° 3 si ricorda che questa Università già dal 01.06.2001, ha provveduto ad integrare le competenze della Ripartizione IV Studenti, istituendo una struttura di staff con il compito di coordinare tutte le attività di supporto alle iniziative di orientamento di ingresso pre-universitario, di orientamento intra-universitario e di orientamento post-universitario, e che già a seguito dell'emanazione dei DD.MM. 245/97 e 509/99, promuove ormai da molti anni una serie di iniziative rivolte agli studenti delle Scuole Superiori, al fine di favorire una scelta consapevole e motivata dell'iter universitario, in modo da ridurre quanto più possibile il fenomeno degli abbandoni e quello dei fuori-corso. Tali iniziative trovano la loro fonte nel protocollo d'intesa stipulato tra l'Università ed il Provveditorato agli Studi di Roma in data 10.6.99, che hanno reso possibile la creazione di attività congiunte fra gli Istituti Superiori e l'Università, volte alla esecuzione di specifici percorsi di orientamento ed autovalutazione delle competenze degli studenti.

Tali percorsi di orientamento mirano, anche attraverso la realizzazione di adeguato materiale informativo, a far conoscere agli studenti i procedimenti

caratteristici nei diversi campi del sapere, i settori del lavoro e le tipologie dei corsi di studio anche in relazione alle aree disciplinari e agli ambiti professionali.

Le iniziative si concretizzano in una serie di progetti. Uno dei progetti, che ha ottenuto lusinghieri consensi e dato ottimi risultati, frutto di sei anni di sperimentazione, è il **“Percorso di Autovalutazione” (Saperi Minimi)**, organizzato dalle Facoltà di Ingegneria, Scienze MFN, Scienze Statistiche ed Architettura Ludovico Quaroni, con la collaborazione della Facoltà di Lettere e Filosofia, consistente in una serie di test avente per oggetto le conoscenze di base della matematica e della lingua italiana, considerate pre-requisiti importanti per seguire proficuamente i corsi di studio inerenti all'area scientifico-tecnologica. Il test, che sarà riproposto anche nel corrente anno, si pone, quindi, l'obiettivo di rendere gli studenti consapevoli delle loro eventuali lacune in Matematica ed Italiano.

A tutti i partecipanti al test viene, inoltre, consegnato il libro AMBO (Argomenti di Matematica di Base per l'Orientamento), con CD allegato, contenente test e percorsi di autoapprendimento sulla Matematica.

Altro progetto che viene promosso fin dall'a.a. 1999/2000 dalle Facoltà di Farmacia, Medicina e Chirurgia I e II e riproposto anche quest'anno, è l'**“Orientamento in Rete”**, un'iniziativa di orientamento universitario per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria, finalizzata alla preparazione della prova di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico e triennali delle Facoltà dell'area biomedica e al superamento degli esami del primo anno di corso.

Nell'ultima edizione i partecipanti ai corsi estivi sono stati 1352 di cui 730 hanno ottenuto l'accesso ai Corsi della Facoltà di Medicina, gli studenti che hanno preso parte ai corsi on line sono stati 3.400 mentre il numero delle Scuole aderenti è stato di 109.

Un altro progetto al quale lo scorso anno (sesta edizione) hanno aderito 600 studenti è l'**“Esame Inglese Scientifico”**, proposto dalla Facoltà di Scienze MFN, che prevede per gli studenti dell'ultimo anno delle Scuole Superiori di Roma e del Lazio la possibilità di sostenere, presso la Sapienza, l'esame di inglese scientifico, al fine del conseguimento di crediti, da parte degli studenti stessi, in caso di eventuale successiva iscrizione a questo Ateneo (al momento esso viene espletato per i Corsi di studio delle Facoltà di Scienze MFN, Scienze Statistiche, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Architettura Valle Giulia e Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari).

Nel presente anno, sarà attuato un nuovo progetto denominato **“Conosci Te Stesso”**, presentato dalla Facoltà di Psicologia 2, consistente nella somministrazione agli studenti di un questionario finalizzato a sostenere e accompagnare in modo efficace il processo decisionale dello studente nella scelta del percorso formativo, questa tipologia di azione è stata già sperimentata, negli anni passati, dalla Facoltà di Psicologia 1.

I percorsi di orientamento vengono attuati anche mediante l'organizzazione e/o la partecipazione ad eventi nei quali, tra l'altro, viene distribuita apposita documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi offerti agli studenti nella formazione post-universitaria.

Il raccordo con le istituzioni è stato potenziato con l'attuazione del progetto **“Un Ponte tra Scuola e Università”**. Si rammenta, infatti, che l'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale 2004/2006 del sistema universitario, relativamente alle attività di *“orientamento, tutorato e formazione integrativa”*, ha ottenuto dal MIUR un cofinanziamento per la realizzazione del Progetto **“Un Ponte tra Scuola e Università: miglioramento**

dell'autopresentazione dei soggetti e della valorizzazione delle discipline".

Tale progetto è stato articolato nelle seguenti quattro azioni:

- **Azione 1** - Incontri con le scuole, creazione rete di comunicazione su web e formazione docenti referenti;
- **Azione 2** - Indagine con questionario ai docenti universitari sulle competenze attese ed osservate nelle matricole e realizzazione di panel di confronto con docenti delle scuole secondarie superiori, docenti universitari e studenti universitari sulle tematiche della continuità didattica e sulle competenze richieste per frequentare corsi universitari nei diversi settori disciplinari;
- **Azione 3** - Corso di formazione per studenti "mentore" di orientamento ed interventi nelle scuole animati dagli studenti "mentore" di orientamento;
- **Azione 4** - Realizzazione di un ciclo di seminari per i docenti delle scuole secondarie superiori da tenersi presso l'Università e cicli di lezioni magistrali presso le scuole e l'Università rivolte agli studenti secondari ed insegnanti sugli argomenti di ricerca legati alle discipline d'esame.

La Commissione di Orientamento d'Ateneo al fine di non disperdere le iniziative già realizzate nell'ambito del progetto "**Un Ponte fra Scuola e Università**", ha istituito una giunta composta dai Coordinatori delle Azioni e dal Presidente della Commissione medesima, con il compito di valutare l'opportunità di riproporre nel 2008, anche in forma ridotta, le attività del progetto che hanno meglio funzionato ed ottenendo unanimi e lusinghieri consensi.

Ciò premesso si evidenzia che, al contrario, l'applicazione dei contenuti dell'articolo 4, laddove si fa riferimento al comma 1 lettera e) della Legge 2 agosto 1999, n. 264 che testualmente prevede "*Sono programmati a livello nazionale gli accessi: ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso*", ha un sensibile impatto sia a livello decisionale che a livello organizzativo. I corsi di studio che intendono limitare gli accessi e che hanno trasformato la propria offerta formativa ai sensi del D.M. 270/04, dovranno scegliere quale degli elementi, previsti dal comma 3 dell'art. 4, inserire nei relativi bandi.

Per quanto riguarda l'impatto sull'organizzazione esso è sensibilissimo poiché attualmente le procedure di immatricolazione si basano sulla presentazione di una autocertificazione dei dati del diploma di maturità inserita nel sistema Infostud all'atto della registrazione da ogni singolo studente e sottoscritta all'atto del pagamento presso gli sportelli dell'Istituto cassiere.

Ora si concretizza un problema in ordine alle eventuali ulteriori certificazioni e sulle modalità di ricezione delle stesse. Appare improbabile, inoltre, perlomeno per quanto riguarda gli elementi previsti dalla lettera b del comma 3 dell'art. 4 che esso possa essere oggetto di autocertificazione. Comunque anche se si potesse ricorrere all'istituto delle autocertificazioni esse dovranno essere controllate prima delle immatricolazioni poiché le stesse producono effetti sulla composizione delle graduatorie.

Tutta l'organizzazione, peraltro, si basa sul presupposto contenuto nell'art. 5 che i dirigenti scolastici siano in grado di rilasciare tutte le certificazioni in tempi brevi stante la concomitanza dello svolgimento dei controlli con la pausa estiva.

Si fa infine presente che per effetto della introduzione della norma in argomento il gruppo Mesiv del Satis dovrà rielaborare tutti i programmi di generazione delle graduatorie.

La Ripartizione si sta adoperando per trovare soluzioni operative che possano contemperare il rispetto delle decisioni assunte dal Senato Accademico e dalle Facoltà ed essere compatibili con le criticità emergenti già illustrate, in considerazione del fatto che in base al numero di domande di accesso ai corsi ed al numero dei relativi singoli studenti degli ultimi tre anni (2005 = 40859/22723, 2006 = 43036/24802, 2007 = 40453/25961) la presentazione di certificazione potrebbe riguardare circa 26.000 studenti che dovrebbero accedere agli sportelli nel periodo 16/8 – 31/8.

Inoltre la Commissione per l'innovazione Didattica nella seduta del 13.3.2008 ha esaminato il D.Lgs di cui trattasi formulando il seguente parere.

“La Commissione prende in esame il D.L 14 gennaio 2008, n. 21 (pubblicato sulla G.U. n. 32 del 7 febbraio 2008), recante le nuove norme per la definizione di percorsi di orientamento all'istruzione superiore, il raccordo tra istituzioni di diverso livello e la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sia a livello nazionale che locale.

La Commissione prende atto con soddisfazione dell'entità e della diversificazione delle iniziative già intraprese dalla Sapienza per quanto attiene ai percorsi di orientamento e alle forme di collegamento con istituti di formazione pre-universitaria, illustrati dalla dr. Natale.

Per quanto attiene ai compiti riservati all'Università nell'applicazione del punto relativo alla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea di cui all'art.4, comma 3 (ripartizione dei punteggi riservati agli studenti che hanno conseguito risultati scolastici di particolare valore per l'accesso ai corsi di laurea a programmazione locale, di cui all' art.1, comma 1, lettera e della legge 2 agosto 1999, n.264), la Commissione concorda con le perplessità di ordine operativo espresse dalla dr. Natale in riferimento alla tempistica delle certificazioni necessarie ed alla complessità delle modifiche conseguenti nei programmi di generazione delle graduatorie.

Allo scopo di semplificare le procedure, senza venir meno all'efficacia del provvedimento per quanto attiene alla valorizzazione dei risultati scolastici, la Commissione propone che la ripartizione dei punteggi di cui all'art.4, comma 3 (25 punti) sia il più possibile generalizzata, il meno possibile articolata ed in linea con quanto è in corso di elaborazione a livello nazionale, di cui riferisce il Prof. Gaudio, componente dello specifico “tavolo tecnico”.

Viene proposto un basso punteggio per l'ottenimento della lode in relazione al fatto che solo per i diplomati dell'anno scolastico 2007-08 è stata introdotta la possibilità di ottenere la lode.”

La Commissione propone, per le diverse voci, il seguente schema di ripartizione del punteggio:

| | |
|--|------------------------------------|
| voce a) media complessiva negli ultimi tre anni | |
| Punteggio massimo: 4 punti di cui: | |
| punti 1 | per una media compresa tra 7 e 7,9 |
| punti 2 | per una media compresa tra 8 e 8,9 |
| punti 3 | per una media compresa tra 9 e 9,9 |
| punti 4 | per una media del 10 |

voce b) valutazione finale dell'esame di stato di diploma

Punteggio massimo: 15,80 punti. (Il punteggio è riservato al 20% degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole Commissioni e, comunque, non inferiore a 80 su 100 calcolato in base a scaglioni definiti sul rapporto tra voto del candidato e media delle votazioni della Commissione)

voce c) lode nella valutazione finale

Punteggio: 0,2 punti. (Il basso punteggio attribuito alla lode deriva dal fatto che solo per i diplomati dell'anno scolastico 2007-08 è stata introdotta la possibilità di ottenere la lode, quindi si tende a non creare eccessive discriminazioni fra la popolazione studentesca)

voce d) votazioni negli scrutini finali in discipline o gruppi di discipline indicate nei bandi di accesso alle lauree

Si propone di considerare la media dei tre anni e di considerare le discipline Italiano e Matematica, più una eventuale terza disciplina definita su proposta delle Facoltà per gruppi di Classi di corsi di laurea

Punteggio massimo: 5 punti di cui:

| | |
|----------------|--|
| punti 1 | per una votazione compresa tra 8,0 e 8,5 |
| punti 2 | per una votazione compresa tra 8,6 e 9,0 |
| punti 3 | per una votazione compresa tra 9,1 e 9,5 |
| punti 4 | per una votazione compresa tra 9,6 e 9,9 |
| punti 5 | per una votazione di 10 |

Università degli Studi
"La Sapienza"

Senato
Accademico

Seduta del

14 APR. 2008

Il Rettore propone di approvare le proposte della Commissione per l'Innovazione Didattica inerenti la ripartizione dei punteggi di cui all'art. 4, comma 3 del D.L. 14.01.2008 n. 21, riservandosi di esaminare nuovamente la problematica del rilascio delle certificazioni relative alla qualità dei risultati scolastici.

SENATO ACCADEMICO

- VISTA la legge 264 del 2 agosto 1999;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509;
VISTO il D.M. 4 ottobre 2004 n. 270;
VISTO il D.lgs 14 gennaio 2008 n. 21;
VISTO il parere della Commissione per l'Innovazione Didattica.


Con voto unanime

DELIBERA


di approvare le proposte della Commissione per l'Innovazione Didattica inerenti la ripartizione dei punteggi di cui all'art. 4, comma 3 del D.L. 14.01.2008 n. 21, riservandosi di esaminare nuovamente la problematica del rilascio delle certificazioni relative alla qualità dei risultati scolastici.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore



IL PRESIDENTE
Renato Guarini



SENATO ACCADEMICO
Seduta del 14 aprile 2008

Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti (entra ore 17,00), Prof. Fulco Lanchester (entra ore 16,00), Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Luciano Benadusi, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti (entra ore 16,30), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Lucio Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Luciano Zani, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, e il Dott. Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Benedetto Todaro, Federico Masini, Mario Morcellini, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo Graziani e il Prof. Docci.

Assenti giustificati: Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Guido Valesini,

Assenti: Prof. Carlo Angelici, Prof. Roberto Palumbo, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Raffaele Panella, Prof. Mario Caravale, Guido Pescosolido, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani e il Sig. Massimiliano Rizzo.

.....o m i s s i s